

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1838 del 14/06/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZIENDA AGRICOLA SUZZI GIUSEPPE per l'impianto, destinato ad attività di Cantina Vitivinicola, ubicato in Via Ghiandolino n. 20, Comune di Imola
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1870 del 14/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZIENDA AGRICOLA SUZZI GIUSEPPE per l'impianto, destinato ad attività di Cantina Vitivinicola, ubicato in Via Ghiandolino n. 20, Comune di Imola.

### Il Dirigente

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla AZIENDA AGRICOLA SUZZI GIUSEPPE per l'impianto sito ad Imola (BO), in via Ghiandolino n. 20 dove viene svolta l'attività di Cantina Vitivinicola che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico (PG n. 43536 del 20/03/2012, con scadenza al 20/03/2016) su suolo di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente ARPAE-SAC di Bologna)
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>3</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;

5. Obbliga la AZIENDA AGRICOLA SUZZI GIUSEPPE a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

- La AZIENDA AGRICOLA SUZZI GIUSEPPE, C.F. SZZGPP43D01E289L, P.IVA 00433071206, con sede legale a Imola (BO), in via Ghiandolino n.20, per l'impianto sito ad Imola (BO) in via Ghiandolino n.20, ha presentato, nella persona di Anna Stabellini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 15/10/2015 al Prot.n. 39883 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice rinnovo autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota prot.n. 40857 del 22/10/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 23/10/2015 al Prot. n. 123627 Fasc.11.19/799/2015, ha trasmesso della Città Metropolitana di Bologna e ad ARPA Distretto Imolese, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota PG. 124507 del 26/10/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica

<sup>4</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

SINADOC 15923/2016.

- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta<sup>6</sup> ed acquisito in regime di silenzio-assenso il parere favorevole dal punto di vista urbanistico del Comune di Imola, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 14/06/2016

Il Responsabile

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> **Confluita nella pratica Sinadoc n. 15923/2016.**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**impianto AZ.AGR. SUZZI GIUSEPPE**  
**via Ghiandolino n° 20 - Comune di Imola**

**ALLEGATO A**

***matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in  
acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del  
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005***

**Classificazione dello scarico**

Scarico esistente, sul suolo, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituito dall'unione delle acque reflue provenienti dal lavaggio di apparecchiature e contenitori per la vinificazione e dalle acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico a disposizione del personale addetto al processo produttivo.

Le acque reflue, provenienti dal ciclo di lavorazione delle uve, vengono raccolte in vasche di sedimentazione, collegate alla sub-irrigazione mediante adeguata tubazione. Prima dell'immissione, è disposta una fossa imhoff e un pozzetto d'ispezione in uscita dalla stessa.

Le acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico, vengono convogliate alla prima imhoff, da qui passano prima attraverso un pozzetto, che ha funzione di prelievo, poi confluiscono nella seconda fossa imhoff dotata di pozzetto d'ispezione all'uscita. Dopo questo passaggio esse sono smaltite nel sottosuolo mediante il sistema di sub-irrigazione.

**Prescrizioni**

- Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n°43536 del 20/03/2012 CL 11.4.5/72/2011. Tale atto è allegato di seguito quale parte integrante e sostanziale del presente Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- La validità dell'autorizzazione allo scarico indicata negli atti riportati di seguito è da intendersi prorogata alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



**Rinnovo Autorizzazione allo scarico**

**ai sensi del D.Lgs.152/2006 – parte terza**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**TUTELA E SANZIONI AMBIENTALI**

**VISTA** l'autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. 104633/2004 del 27.04.2004 CL 11.4.5/452/2003, modificata ed integrata con atto PG N. 132174 del 19.05.2005, rinnovata con atto PG N. 258886/2008 del 20.06.2008 CL 11.4.5/77/2008, rilasciati all'**Azienda Agricola SUZZI GIUSEPPE** per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dallo stabilimento, dove si svolge l'attività di cantina vinicola, sito in comune di **Imola** in via **Ghiandolino** civ. **20** – C.A.P. **40026**, con scadenza di validità il 26.04.2012;

**VISTA** la domanda di rinnovo di autorizzazione, in atti al PG N. 59496/2011 del 06.04.2011 fascicolo 11.4.5/72/2011, presentata da **SUZZI Giuseppe**, in qualità di Titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico dello stabilimento sito in comune di **Imola** (BO) in via **Ghiandolino** civ. **20**, comprensiva della dichiarazione che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

**VISTA** la Relazione Tecnica Istruttoria svolta dall'ARPA – Sezione Provinciale di Bologna trasmessa alla Provincia di Bologna con Prot.n.

2011-f72 Az.Agr. SUZZI Giuseppe autorizzazione.doc

SETTORE AMBIENTE - Servizio Tutela e Sanzioni Ambientali - U.O. Acqua  
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna – stanza 2B07 - Tel. 051 6598275/6598398 - Fax 051 6598883 - 8550  
www.provincia.bologna.it



PGBO/2011/7075 del 26/05/2011, in atti al PG N. 94532/2011 del 31.05.2011, vistata in data 08.03.2012 dal responsabile della U.O.Acqua della Provincia di Bologna;

**RISCONTRATO** che **Titolare dello scarico** è l'**Azienda Agricola SUZZI GIUSEPPE** con sede Legale e stabilimento in comune di **Imola** (BO) in via **Ghiandolino** civ. **20** (C.F. **SZZ GPP 43D01 E289L** e P.IVA **00433071206**);

**VISTO** l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

**DISPONE LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

**PG N. 104633/2004 del 27.04.2004 fascicolo 11.4.5/452/2003,**

**modificata ed integrata con atto PG N. 132174/2005 del 19.05.2005**

**fascicolo 11.4.5/452/2003, rinnovata con atto PG N. 258886/2008 del**

**20.06.2008 fascicolo 11.4.5/77/2008**

**ED AUTORIZZA**

l'Azienda Agricola **SUZZI GIUSEPPE**, nella persona del suo Titolare, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente allo scarico di seguito indicato ed individuato con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

*Scarico esistente, sul suolo, di **acque reflue industriali assimilate alle domestiche** costituito dall'unione delle acque reflue provenienti dal lavaggio di apparecchiature e contenitori per la vinificazione e dalle acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico a disposizione del personale addetto al processo produttivo.*

*Le acque reflue, provenienti dal ciclo di lavorazione delle uve, vengono raccolte in vasche di sedimentazione, collegate alla sub-irrigazione*

*mediante adeguata tubazione. Prima dell'immissione, è disposta una fossa Imhoff e un pozzetto d'ispezione in uscita dalla stessa.*

*Le acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico, vengono convogliate alla prima fossa Imhoff, da qui passano prima attraverso un pozzetto, che ha funzione di prelievo, poi confluiscono nella seconda fossa Imhoff dotata di pozzetto d'ispezione all'uscita. Dopo questo passaggio esse sono smaltite nel sottosuolo mediante il sistema di sub-irrigazione.*

**con le seguenti nuove prescrizioni:**

1. Considerata la classificazione e le caratteristiche dello scarico lo stesso non è soggetto a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della D.G.R. 1053/2003 ma solo a prescrizioni impiantistiche e gestionali.
2. Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:
  - ◆ le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento al presente atto;
  - ◆ la condotta disperdente deve avere una pendenza compresa fra lo 0,2% e 0,5%;
  - ◆ nell'area interessata dalla sub-irrigazione non potranno essere piantati alberi ad alto fusto, né coltivati ortaggi;
  - ◆ la sommità della trincea di sub-irrigazione deve risultare rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
  - ◆ il sifone di cacciata funzioni regolarmente;



- ◆ non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente, gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
- ◆ la fossa “Imhoff” ed il degrassatore dovranno essere sottoposti ad interventi di manutenzione e pulizia con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata; la relativa documentazione dovrà essere conservata e messa a disposizione degli organi di controllo.

3. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell’art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

4. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime o la qualità dello scarico il Titolare dello Scarico ed il Gestore dell’impianto, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall’evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata.

La presente autorizzazione, ai sensi dell’art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, ha validità quattro anni dalla data di rilascio del presente atto;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, sei mesi prima del succitato



termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Provinciale di Bologna;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa all'approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a € 123,50 di cui € 26,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 97,50 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica.

La presente autorizzazione sarà notificata al Titolare dello scarico e trasmessa in copia all'A.R.P.A. - Distretto Imolese.

Il Dirigente del Servizio  
Tutela e Sanzioni Ambientali  
(Dr.ssa Valentina Beltrame)



Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

- ◆ Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e dello scarico;
- ◆ Copia precedente autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/1999 con atto PG N. 0104633/2004 del 27/04/2004 FASC 11.4.5/452/2003 comprensiva dell'elenco degli elaborati tecnici che individuano lo scarico autorizzato;
- ◆ Copia modifica ed integrazione all'autorizzazione precedente, rilasciata con atto PG N. 0132174/2005 del 19/05/2005 CL 11.4.5/452/2003 comprensiva della planimetria aggiornata di riferimento.

2011-472 Az.Agr. SUZZI Giuseppe autorizzazione.doc

SETTORE AMBIENTE - Servizio Tutela e Sanzioni Ambientali - U.O. Acqua  
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna - stanza 2B07 - Tel. 051 6598275/6598398 - Fax 051 6598883 - 8550  
www.provincia.bologna.it

5

◆ Copia atto di rinnovo PG N. 0258886 del 20/06/2008 CL 11.4.5/77/2008.

*[Faint signature and stamp of the Provincial Office of Environmental Protection and Sanctions]*






**CTR 239053**

scala 1:2000

Area stabilimento  
Azienda Agricola SUZZI Giuseppe  
Cantina Vinicola  
Via Ghiandolino civ. 20  
Comune di Imola

Scarico, sul suolo, di acque reflue  
industriali assimilate alle domestiche  
provenienti dalle operazioni di vini-  
ficazione e acque reflue domestiche.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**